Prot. n. 1761/021

III SETTORE AREA VIGILANZA

Ord. N° 45 /021

ILCOMANDANTE

Vista l'istanza della Ditta "INGENITO FABIO" nato ad Avellino il 25/10/1980 e residente ivi alla PIAZZA STURZO n°5 titolare della Ditta di trasloco "Nuova Traslochi Ingenito" con sede in Mercogliano (AV) alla via F. San Nicola n°83 intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'occupazione di mq. 15 di suolo pubblico in via S.Nicola altezza civico 86 nei giorni 25 e 26 giugno 2021 dalle ore 17,00, per l'esecuzione di operazioni di trasloco;

Visto che per l'esecuzione dei lavori, la Ditta esecutrice occuperà parte della sede stradale tale da non consentire la normale sosta dei veicoli ;

Ritenuto pertanto dover provvedere in merito a tutela;

- > Della sicurezza sul luogo di lavoro;
- > Per la pubblica e privata incolumità;

Visti gli artt.5 c°3, 6, 7, e 159 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285;

Visto l'art. 30 C°7 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

Visti gli artt. 20 e 21 e 27 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285

Visti gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il Decreto Sindacale **nº 12 DEL 26/03/2021** con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del III° Settore – Area Vigilanza – Ufficio Commercio - e quindi legittimato, tra l'altro, all'adozione del presente provvedimento;

ORDINA

Per i motivi in premessa citati l'adozione del seguente provvedimento lungo via S.Nicola altezza civico 86 per i giorni 25 e 26 giugno 2021 .

- 1) Istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli ,nei giorni innanzi indicati a partire dalle ore 12:00 fino alle ore 17:00 altezza fabbricato contraddistinto dal civico 86;
- 2) Le limitazioni, lungo l'area interessata saranno indicate con l'apposizione della segnaletica stradale temporanea ai sensi dell'art. 38 comma 3° del C.d.s., nelle 48 ore antecedenti dall'inizio dei lavori che sarà curata dalla Ditta esecutrice dei lavori.

I trasgressori alla presente Ordinanza saranno perseguiti a norma di legge (art.7 C.d.S.).

I veicoli trovati in sosta lungo le strade indicate nella presente Ordinanza saranno rimossi con carro attrezzi ai sensi degli artt. 159 e 215 D.Lgs. n°285/92 e depositati presso depositeria convenzionata .Le spese di rimozione e custodia, secondo quanto previsto dalle norme sopracitate, saranno poste a carico dei trasgressori

Esonera dall'osservanza della presente ordinanza i veicoli e mezzi in uso-alla Ditta esecutrice dei lavori.

La Ditta esecutrice dei lavori sarà tenuta a rispettate tutte le prescrizioni dettate dalla normativa COVID-19 in tema di divieto di assembramenti, di rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle relative misure igienico sanitarie indicate dai vari DPCM;



❖ PRESCRIZIONI GENERALI

- L'area di cantiere, così come indicata nella richiesta di occupazione è pari di mq. 15 dovrà in ogni momento essere delimitata. L'intera recinzione dovrà essere dotata di cartellonistica e segnalata da idonea segnaletica nel rispetto delle norme di sicurezza, e resa inaccessibile ai non addetti ai lavori;
- Ai fini del presente provvedimento si definisce "Area di accantieramento", l'area delimitata da barriere previste dall'art. 32 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. comprensiva di quella utilizzata per l'esecuzione dell'intervento, di quella occupata da mezzi d'opera e/o macchine operatrici e/o autocarri per carico/scarico manufatti per il rifornimento del cantiere e tutto ciò che necessita per il regolare svolgimento del cantiere secondo quanto disposto dal Direttore Lavori e dal Responsabile della Sicurezza.
- Sarà vietato il deposito di materiali ed attrezzature da lavoro fuori dalle recinzioni di cantiere;
- La Ditta esecutrice dei lavori, al termine dell'orario lavorativo, sarà tenuta ad effettuare il ripristino delle condizioni viabilistiche originarie, eliminando, altresì, qualsiasi residuo di cantiere;
- La delimitazione sarà attiva fino alla conclusione dei lavori.
- Nell'area interessata dalle operazioni innanzi indicate, dovrà sempre essere protetto il transito dei pedoni, predisponendo idonei passaggi alternativi con l'impiego della prevista segnaletica provvisoria di cantiere prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni (C.d.S.) e dal D.L. 04 marzo 2013.
- La Ditta appaltatrice dei lavori sarà tenuta a segnalare i lavori in corso, come previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni (C.d.S.) e dal D.L. 04 marzo 2013 (Linee guida sulla segnaletica cantieri stradali) con la seguente segnaletica;
- Cartello lavori in corso;
- ❖ Cartelli di preavvisi indicanti il divieto di circolazione lungo l'area di cantiere con l'indicazione percorsi alternativi ;
- ❖ Indicazione del passaggio obbligatorio per i pedoni ;
- ❖ Barriere e/o cavalletti;
- * Birilli a cono;
- Segnalamento dei veicoli operativi;
- Visibilità degli addetti ai lavori esposti al traffico.
- ❖ Per l'esecuzione dei lavori aventi durata superiore a sette giorni lavorativi, prima dell'inizio degli stessi, dovrà essere posizionato il pannello previsto dall'art.30 C° 6 del C.d.S. con le indicazioni previste .
- La Ditta esecutrice, dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari in modo da non costituire pericolo per la circolazione stradale e in modo che sia, in ogni caso, salvaguardata la sicurezza stradale.
- In mancanza della relativa segnaletica mobile, sarà soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma €.868,00 a €.3.471,00 ai sensi dell'art. 21 del C.d.s.
- In caso di impossibilità del passaggio dei pedoni sul marciapiedi occupato da ponteggio e/o da cantiere, l'impresa esecutrice dei lavori, dovrà predisporre adeguata segnaletica provvisoria di cantiere, indicante il divieto di transito ai pedoni predisponendo la deviazione degli stessi, lungo un corridoio protetto per il transito pedonale, della larghezza di almeno mt. 1,00.



- La Ditta esecutrice sarà tenuta ad effettuare il ripristino delle condizioni viabilistiche originarie al termine dell'intervento.
- La presente ordinanza è valida esclusivamente per gli ambiti temporali sopra indicati, in detti ambiti modifica, le norme sulla circolazione normalmente vigente lungo le zone interessate.
- Il presente dispositivo di traffico ai sensi dell'art. 43 del D.Lvo 30/04/1992 n°285 potrà subire variazioni, a discrezione del responsabile del settore, sia in ordine ai divieti e limitazioni imposti nello stesso, o l'adozione di ulteriori o diversi provvedimenti di viabilità da quelli specificati con il presente atto.

La Ditta appaltatrice dei lavori si renderà responsabile in caso di danneggiamento Patrimonio Comunale e a terzi, di ogni eventuale danno riportato da persone o cose in conseguenza alla esecuzione delle opere sopra indicate compreso quelli eventualmente derivanti dalla sosta e dal transito degli automezzi, utilizzati dalla Ditta, fatte salve le applicazioni delle norme di Legge che tutelano l'incolumità pubblica e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della Ditta che esegue il lavoro, restando il Comune di Atripalda completamente sollevato ed indenne.

La Ditta appaltatrice dei lavori;

- a. Dovrà adottare, altresì, gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione;
- b. Sarà tenuta ad installare le limitazioni, lungo l'area interessata, che saranno indicate con l'apposizione della segnaletica stradale temporanea ai sensi dell'art. 38 comma 3° del C.d.s., nelle 48 ore antecedenti dall'inizio dei lavori.
- c. Sarà tenuta a detenere sul luogo ove verranno eseguiti i lavori, copia conforme della presente Ordinanza e/o autorizzazione ed esibirla ad ogni richiesta degli Organi di Controllo . Rif. Art. 27 c.10 D.Lvo 285/92.-----
- d. Dovrà adottare, altresì, gli accorgimenti necessari per personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli, e alla regolazione dello stesso;
- e. Dovranno, altresì, essere rispettate le norme che regolano la visibilità del personale addetto ai lavori relativi alle opere, depositi e cantieri stradali dettate dall'art. 21 c°3 del C.d.S. e dall'art. 37 del connesso regolamento di esecuzione del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, nonché le norme previste dal **D.Lvo 81/2008** in materia di protezione individuale.
- f. Adotterà ogni precauzione a tutela della pubblica e privata incolumità, dei pedoni e per le attività ivi ubicate.
- g. La Ditta appaltatrice dei lavori, dovrà garantire lungo l'area di cantiere durante la presenza di mezzi di cantieri e/o veicoli, la presenza di movieri.
- h. Nel caso in cui i lavori vengano eseguiti da terzi, dovrà essere inviata preventiva comunicazione al Comando di Polizia Municipale, La comunicazione dovrà riportare la ragione sociale, la sede legale, con indicazione di telefono/fax o posta certificata del Legale Rappresentante, il nominativo del responsabile dei lavori, il recapito di
- La sosta dei mezzi d'opera e di cantiere sarà subordinata oltre alle previste verifiche in materia di sicurezze e corretto montaggio, ovvero riferite alla stabilità del suolo sul quale è previsto il posizionamento della macchina, alla preventiva verifica dello stato dei luoghi con particolare riferimento ai sottoservizi esistenti, attesa la eventuale presenza di chiusini stradali non visibili, che potrebbero compromettere la stabilità della macchina stessa.
- Eventuale proroga al presente provvedimento, relativa unicamente alla posticipazione del termine di scadenza, dovrà essere richiesta tramite apposita istanza, prima della scadenza del seguente provvedimento in essere.

- k. E'fatto obbligo di avvisare il Comando di Polizia Municipale nel caso di eventuali interruzioni e/o sospensioni dei lavori dovute a sopraggiunte cause di forza maggiore sia di carattere tecnico che legate ad avverse condizioni meteorologiche.
- 1. E'fatto obbligo di provvedere al corretto mantenimento in essere della segnaletica apposta lungo l'area di cantiere in questione, per tutta la durata dei lavori.
- m. E'fatto obbligo, al termine dei lavori, di avvisare il Comando di Polizia Municipale dell'avvenuta riattivazione.
- n. Si rende civilmente e penalmente responsabile anche per eventuali abusi, il Direttore dei lavori, del Cantiere e/o persona designata per ogni inadempienza inerente l'osservanza della presente ordinanza.
- Si attende la scrupolosa osservanza del responsabile dei lavori e/o titolare della Ditta, per l'apposizione e cura di tutta l'idonea segnaletica stradale temporanea di cantiere necessaria per l'attivazione del presente provvedimento oltre al posizionamento di cartelli di pre-segnalazione da posizionarsi nelle aree interessate dai lavori. Sempre mediante l'utilizzo di idonea segnaletica provvisoria di cantiere, dovrà essere protetto il transito dei pedoni nell'area interessata dai lavori. Durante le ore notturne il cantiere dovrà essere opportunamente segnalato anche con adeguati sistemi luminosi atti ad evidenziare gli ingombri.
- p. Abusi e/o violazioni verranno sanzionati a termini di legge.
- q. Il presente provvedimento è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del Responsabile del III Settore "Ara Vigilanza" segnalatamente:
 - > Per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità;
 - > Per tutela del pubblico transito e della proprietà stradale;
 - > Per inosservanza di una qualsiasi delle condizioni alle quali è soggetta per gravi abusi da parte del Titolare, senza diritto di compensi o indennizzi.
- Sono fatti salvi i diritti di terzi, le prescrizioni di tutte le leggi e di regolamenti vigenti;
- * E'facoltà di questo Ufficio imporre nuove ed ulteriori condizioni, anche durante l'esecuzione dei lavori.
 - r. E'fatto alla Ditta esecutrice altresì obbligo al termine dei lavori, di ripristinare;
 - Le condizioni esistenti prima del cantiere;
 - La segnaletica stradale preesistente;
 - Eliminare qualsiasi residuo di cantiere evitando l'abbandono di rifiuti;
 - Portare in visione i documenti relativi allo smaltimento e consegna dei rifiuti.

Il seguente provvedimento viene notificato;

Al Titolare dell'autorizzazione Legale Rappresentante della Ditta esecutrice dei lavori.

Il presente provvedimento sarà portato a conoscenza della cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di Atripalda sul sito internet www.comune.atripalda.av.it.

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre "Ricorso

giurisdizionale "per:

- Incompetenza-
- Eccesso di potere-
 - Violazione di Legge-

entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione:

- ✓ Al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034; entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento:
- Al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Piazza Municipio 83042 Atripalda (AV) tel. 0825-615300 fax 0825-611798 C. F. 00095990644

Comando Polizia Municipale: Piazza Municipio - Tel. 0825-610319 - Fax 0825-611791

CITTÀ DI ATRIPALDA

E-mail: comandantepl@comune.atripalda.av.it

Sono incaricati di vigilare sulla perfetta esecuzione della presente Ordinanza il Comando di Polizia Municipale, nonché gli appartenenti agli altri Corpi di Polizia di cui all'art. 12 comma 1 del DLgs n°285/92.

Dalla Residenza Municipale li

Il Comandante della P.M. - Cap. Domenico Giannetta-

